Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 186

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Giovedì, 12 agosto 1948 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800
Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000
Trimestrale L. 600 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale; L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 7 agosto 1948, n. **1056**.
Proroga del termine stabilito per la chiusura delle operazioni di liquidazione delle soppresse organizzazioni sindacali fasciste.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° dicembre 1947, n. 1611, il termine stabilito per la chiusura delle operazioni di liquidazione delle organizzazioni sindacali fasciste, indicate all'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 369, è prorogato al 31 dicembre 1948.

La proroga ha effetto dal 1° agosto 1948.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 1948

EINAUDI

DE GASPERI — FANFANI — SCELBA — VANONI — GRASSI — LOMBARDO — PELLA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1057.

Agevolazioni fiscali per le fusioni e le concentrazioni di società e norme per la registrazione degli aumenti di capitale derivanti da rivalutazione monetaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il bilancio, con il Ministro per la grazia e giustizia, con il Ministro per il tesoro, con il Ministro per l'industria e commercio e con il Ministro per il commercio con l'estero;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 7 aprile 1948:

Art. 1.

Gli atti di fusione delle società nazionali di qualunque tipo aventi per oggetto l'esercizio di una attività commerciale, semprechè risultino regolarmente costituite prima della data di entrata in vigore del presente decreto, sono soggetti alle imposte di registro ed ipotecarie nella misura fissa di lire cento.

Nel caso di fusioni effettuate ai sensi del presente articolo non si fa luogo nei confronti così delle società come dei soci ad alcuna tassazione per imposta di ricchezza mobile fermo l'obbligo del pagamento dell'imposta già definitivamente accertata alla data della deliberazione di fusione.

Art. 2.

La disposizione di cui al primo comma del precedente articolo si applica altresì alle concentrazioni di aziende sociali effettuate, anzichè mediante fusione, mediante apporto di attività in società esistenti o da costituire, quando anche, in conseguenza di tali apporti, l'oggetto delle società apportanti venga limitato, per essersi l'esercizio del ramo di commercio che vi si riferisce, in tutto o in parte trasferito alle altre società.

Art. 3.

L'imposta fissa di registro è applicabile anche ai contemporanei aumenti di capitale deliberati per facilitare le fusioni e concentrazioni ed in occasione di queste.

Art. 4.

Ai fini tributari non è necessaria la stima, di cui all'art. 2343 del Codice civile, per i conferimenti in natura, effettuati ai sensi dell'art. 2.

Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano alle fusioni ed alle concentrazioni deliberate entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto, sempre che la società incorporante o risultante dalla fusione ovvero quella alla quale è effettuato l'apporto sia costituita nella forma di società per azioni.

Art. 6.

Le trasformazioni delle società per azioni, che al giorno della entrata in vigore del Codice civile avevano un capitale inferiore a L. 500.000 in alcuno dei tipi sociali previsti dal Codice stesso, sono soggette alla imposta fissa di registro di L. 100 qualora siano effettuate entro il termine stabilito dal secondo comma dell'art. 215 delle disposizioni per l'attuazione del ripetuto Codice e transitorie, approvate col regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e successive modificazioni e proroghe.

Sono parimenti soggette alla detta imposta fissa di registro le trasformazioni in società a responsabilità limitata delle società per azioni che al giorno dell'entrata in vigore del Codice civile avevano un capitale non inferiore a L. 500.000, ma inferiore a L. 1.000.000, qualora siano effettuate nel termine indicato nel comma precedente.

Art. 7.

L'imposta del 4 % dovuta, ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49, per gli aumenti di capitale effettuati con saldi attivi di rivalutazione per conguaglio monetario, ha carattere di imposta speciale di registro e non è soggetta ad alcuna addizionale.

Art. 8.

L'aumento di capitale di cui all'articolo precedente deve risultare da atto o delibera da assoggettarsi a registrazione a tassa fissa entro i termini legali, salva la riscossione dell'imposta speciale entro il termine di sei mesi dalla data del decreto di omologazione a' sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, numero 49, previa denuncia delle parti interessate.

Per l'applicazione dell'imposta speciale, in quanto non espressamente stabilito, si osservano tutte le norme che regolano la imposta ordinaria di registro.

Art. 9.

L'art. 7 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, numero 49, è sostituito dal seguente:

« Le somme devolute allo Stato in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 241, sono considerate come anticipato pagamento dell'imposta straordinaria proporzionale sul patrimonio delle società e degli enti morali, istituita col titolo secondo del decreto legislativo 11 ot-

tobre 1947, n. 1131, e sono, quindi, portate in detrazione dall'imposta medesima, accertata a mente delle disposizioni contenute nel titolo sopra indicato.

Resta escluso il rimborso della eventuale eccedenza rispetto all'ammontare della imposta straordinaria patrimoniale ».

Art. 10.

Le società che, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 241, hanno consegnato proprie azioni all'Istituto per la Ricostruzione Industriale, otterranno in restituzione le azioni stesse su domanda, se del caso, da presentarsi entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto.

La disposizione del primo comma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 49, si applica anche alle società che, all'entrata in vigore di detto decreto, erano ancora in termini per effettuare il versamento dell'importo della devoluzione per saldi attivi di rivalutazione trasferiti a capitale prima della entrata in vigore del decreto stesso.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — EINAUDI — GRASSI — DEL VECCHIO — TREMELLONI — MERZAGORA

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23 *foglio n.* 36. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO 7 maggio 1948, n. 1058.

Nuove norme in materia di tasse di circolazione sugli autoveicoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per l'interno, per i lavori pubblici e per i trasporti;

PROMULGA

il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione dell'8 aprile 1948:

Art. 1.

Le tariffe *A*, *B*, *C* e *D*, allegate al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, e relative alle tasse di circolazione sugli autoveicoli, sono sostituite dalle tariffe *A*, *B*, *C* e *D* allegate al presente decreto e vistate del Ministro per le finanze.

Art. 2.

L'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, quale risulta dalle modifiche apportatevi dall'art. 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è sostituito dal seguente:

« Sono soggetti alla tassa di circolazione, in ragione di L. 120 per ogni cavallo di potenza del motore i seguenti autoveicoli provvisti di licenza di circolazione ad uso speciale, non atti comunque al trasporto di cose:

1) trattrici stradali;
2) avantreni distaccabili di autocarri snodati a tre assi;
3) autospazzatrici;
4) autospazzaneve;
5) autopompe;
6) autoinnaffiatrici;
7) autocarri attrezzi;
8) autocarri scala e autotorri per riparazioni linee elettriche;
9) autocarri gru per soccorsi e recuperi automobilistici;
10) autosgranatrici;
11) autotrebbiatrici;
12) autoambulanze;
13) autofunebri;
14) autofurgoni appositamente carrozzati per trasporto detenuti;
15) autoveicoli per disinfezioni;
16) autopubblicitarie e per mostre pubblicitarie, sempreché provviste di carrozzeria apposita che non consenta altri usi e nelle quali le cose trasportate non abbandonino mai il veicolo;
17) autoveicoli per radio-cinema sonoro.

Per i rimorchi destinati esclusivamente a servire gli automezzi di cui al precedente comma, sempreché non siano atti comunque al trasporto di cose, come pure per i rimorchi ad uso di abitazione, per quelli da campeggio e simili, la tassa di circolazione è stabilita nella misura fissa di L. 1500.

Per gli autoscafi adibiti al trasporto di cose, la tassa di circolazione è dovuta in ragione di L. 100 per ogni cavallo di potenza del motore ».

Art. 3.

L'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, modificato dall'art. 22 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è sostituito dal seguente:

« La tassa fissa per la circolazione di prova, stabilita dall'art. 2 del regio decreto-legge 19 dicembre 1936, n. 2168, è elevata a L. 15.000 per le autovetture e per gli autocarri; a L. 1500 per i motocicli, motocarrozzette e motocarri ed a L. 600 per gli autoscafi ».

Art. 4.

I rimorchi adibiti al trasporto di persone sono soggetti alle tasse stabilite dalla tariffa allegato *E* al presente decreto.

Art. 5.

Sono abrogati, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale,* il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 10 del regio decreto-legge 22 maggio 1942, n. 772, nonchè l'art. 9

del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, relativi all'obbligo del deposito cauzionale per gli autoveicoli industriali.

I depositi effettuati ai sensi delle predette disposizioni saranno rimborsati dalle Intendenze di finanza a richiesta degli interessati, i quali dovranno all'uopo esibire la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento.

Art. 6.

La riduzione del 60 % sulla tassa di circolazione di prova accordata dall'art. 19 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3283, e successive modificazioni, alle fabbriche nazionali di autoveicoli e di autoscafi e relative carrozzerie, nonchè ai rappresentanti delle fabbriche stesse, è estesa anche a favore dei concessionari per la vendita di autoveicoli ed autoscafi a condizione che i detti concessionari provino mediante idonei documenti, legalizzati, che la concessione di vendita sia stata loro conferita dalla casa fabbricante con mandato espresso:

di avere una propria officina di riparazione;

di essere iscritti nei ruoli dell'imposta di ricchezza mobile non solo per il reddito relativo al contratto di concessione, ma anche per quello derivante dall'esercizio della propria officina di riparazione.

Art. 7.

L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, è sostituito dal seguente:

« La misura della tassa di circolazione sugli autoveicoli ed autoscafi adibiti al trasporto di persone e la tassa unica di circolazione sugli autoveicoli, rimorchi ed autoscafi destinati al trasporto di cose è stabilita in ragione di anno solare.

Dette tasse debbono essere corrisposte esclusivamente in una delle seguenti forme:

a) per l'intero anno solare, nel qual caso è concessa la riduzione di un ventesimo sull'ammontare della tassa annua;

b) per periodi quadrimestrali non frazionabili decorrenti dal 1° gennaio, 1° maggio e 1° settembre;

c) per periodi bimestrali non frazionabili decorrenti dal 1° gennaio, 1° marzo, 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre e 1° novembre;

d) per il rimanente periodo dell'anno nel caso in cui s'intenda corrispondere la tassa fino al 31 dicembre; in tal caso sono dovuti tanti sesti della tassa annua per quanti sono i periodi bimestrali di cui alla precedente lettera *c*) che rimangono da decorrere fino alla fine dell'anno.

In ogni caso la tassa non potrà essere corrisposta in misura inferiore a quella stabilita per un bimestre.

Le tasse stabilite dal presente decreto in misura fissa non sono frazionabili.

Quando la tassa presenta una frazione di cinque lire, questa frazione viene arrotondata in eccesso a lire cinque.

Rimangono ferme le norme di cui al regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 44, relative alle modalità di pagamento della tassa di circolazione dovuta per gli autoveicoli temporaneamente importati dall'estero.

Sono abrogate le precedenti disposizioni che regolino in modo diverso il pagamento delle tasse di circolazione, salvo quanto disposto al comma precedente per gli autoveicoli temporaneamente importati dall'estero ».

Art. 8.

L'abbuono del 60 per cento sull'ammontare della tassa unica di circolazione, concesso dall'art. 4 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, per gli autoveicoli industriali e rimorchi di tipo unificato di cui all'art. 5 lettera *a*) del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, modificato dall'art. 2 della legge 23 giugno 1939, n. 969, decorre dalla data in cui il competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile appone sulla licenza di circolazione la prescritta dichiarazione di conformità.

Tale annotazione, per gli autoveicoli nuovi di fabbrica, sarà apposta d'ufficio dal predetto Ispettorato all'atto del collaudo.

Gli autoveicoli già in circolazione, ove non ne abbiano finora fruito, potranno essere ammessi al beneficio dell'abbuono, purchè entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, richiedano al competente Ispettorato l'apposizione, sulla licenza di circolazione, della dichiarazione di conformità.

Sulla base delle annotazioni apposte come sopra indicato, gli Uffici esattori dell'A.C.I. riscuoteranno la tassa di circolazione applicando l'abbuono del 60 per cento.

Art. 9.

Per gli autoveicoli legittimamente in circolazione, il pagamento della tassa può essere effettuato non oltre il decimo giorno dall'inizio dei periodi fissi indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) del precedente art. 7.

Art. 10.

Gli autoveicoli appositamente carrozzati per il trasporto promiscuo di persone e di cose, e muniti di speciale licenza di circolazione per tali trasporti, sono assoggettati alla tassa di circolazione stabilita dalla tabella allegato *B* al presente decreto.

E' abrogato l'art. 3 della legge 23 giugno 1939, n. 969.

Art. 11.

Con effetto dal 1° gennaio 1949 sono abrogate le disposizioni contenute negli articoli 5 e 6 del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, riguardanti la concessione dell'abbuono del 30 per cento sulla tassa di circolazione per determinati trasporti.

Art. 12.

Gli autoveicoli nuovi di fabbricazione italiana, messi in azione da motore elettrico, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione per il periodo di cinque anni.

Il diritto all'esenzione di cui al presente articolo è riconosciuto dal competente Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile, il quale, all'atto del collaudo, ne farà annotazione debitamente datata e sottoscritta sulla licenza di circolazione, indicando il periodo di durata dell'esenzione.

Tale periodo decorre, per gli autoveicoli nuovi di fabbrica, dalla data del collaudo, mentre per gli autoveicoli che già usufruiscono, ai sensi dell'art. 4 del regio decreto-legge 10 marzo 1943, n. 94, lettera *c*), dell'abbuono quinquennale del 60 per cento, l'esenzione è concessa per il periodo mancante al compimento del quinquennio.

Art. 13.

Il Ministero delle finanze è autorizzato ad istituire nuovi bollettari per la riscossione delle tasse di circolazione previste dal presente decreto.

Art. 14.

L'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è modificato come segue:

« A decorrere dal 1° maggio 1947 le tariffe *A*, *B*, *C* e *D* allegate al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 88, e relative alle tasse automobilistiche, sono sostituite rispettivamente dalle tariffe *A*, *B*, *C* e *D* allegate al presente decreto e vistate dal Ministro per le finanze ».

Art. 15.

Il secondo comma dell'art. 28 del precitato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è modificato come segue:

« Quelle degli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 22 hanno effetto dal 1° gennaio 1947; quelle degli articoli 19 e 21 hanno effetto dal 1° maggio 1947 ».

Art. 16.

Il primo comma dell'art. 24 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 marzo 1947, n. 177, è modificato come segue:

« Con effetto dal 1° maggio 1947 il provento delle tasse automobilistiche è versato ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata ».

Art. 17.

Resta in vigore ogni altra disposizione in materia di tasse automobilistiche in quanto non incompatibile con quelle del presente decreto.

Art. 18.

Le disposizioni dei precedenti articoli 1, 2, 3, 4, 7, 9 e 10 si applicano con decorrenza dal 1° maggio 1948; peraltro nella prima applicazione del presente decreto il pagamento delle tasse previste dagli articoli 4 e 10 può essere effettuato non oltre il 15 ottobre 1948.

Nei riguardi delle tasse eventualmente corrisposte in via anticipata nel mese di aprile 1948, con decorrenza dal successivo 1° maggio, si farà luogo a rimborso o a recupero della differenza risultante dall'applicazione delle nuove tariffe.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Napoli, addì 7 maggio 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA — SCELBA — TUPINI — CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 agosto 1948
Atti del Governo, registro n. 23, foglio n. 37. — FRASCA

TARIFFA *A*.

MOTOCICLI		MOTOCARROZZETE uso privato	
Potenza in C. V.	Tassa annua — Lire	Potenza in C. V.	Tassa annua — Lire
Da 1 a 3.	1.000	Da 1 a 3 . . .	1.200
Oltre 3 fino a 6	1.500	Oltre 3 fino a 6	1.700
» 6 » 9	2.000	» 6 » 9	2.200
» 9 » 11	2.300	» 9 » 11	2.500
» 11	2.800	» 11	3.000

N. B. — Per le motocarrozzette adibite al servizio pubblico da piazza la tassa è ridotta ad un terzo.

Visto, *il Ministro per le finanze*
PELLA

TARIFFA *B*.

AUTOVETTURE ED AUTOBUS
ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE
(uso privato)

Potenza in C. V.	Tassa annua — Lire	Potenza in C. V.	Tassa annua — Lire
Fino a 10	3.000	Fino a 26	14.700
11	3.600	27	15.900
12	4.200	28	17.100
13	4.800	29	18.300
14	5.400	30	19.500
15	6.000	31	20.700
16	6.600	32	21.900
17	7.200	33	23.100
18	7.800	34	24.300
19	8.400	35	25.500
20	9.000	36	26.700
21	9.900	37	27 900
22	10.800	38	29.100
23	11.700	39	30.300
24	12.600	40	31.500
25	13.500		

N. B. — Per le autovetture e gli autobus di potenza superiore ai 40 CV si applica la tassa corrispondente ai cavalli vapore 40, aumentata di L. 1200 per ogni CV. in più dei 40.

La tassa riportata dalla presente tabella è ridotta del 40 per cento per le autovetture ed autobus da noleggio di rimessa, mentre è ridotta ad un terzo per le autovetture adibite a servizio pubblico da piazza e per quelle destinate al servizio pubblico su linea regolare (autobus). Le autovetture adibite a scuola-guida potranno godere della riduzione del 40 per cento della tassa a condizione che sulla licenza sia stata apposta dal competente Ispettorato della motorizzazione civile l'apposita annotazione attestante che l'autoveicolo è munito del doppio comando ed è adibito esclusivamente a scuola-guida.

Visto, *il Ministro per le finanze*
PELLA

TARIFFA *C*.

AUTOSCAFI AD USO PRIVATO
(Trasporto di persone)

Potenza in C. V.	Tassa annua — Lire	Potenza in C. V.	Tassa annua — Lire
1	300	26	3.490
2	360	27	3.770
3	420	28	4.050
4	480	29	4.350
5	540	30	4.650
6	600	31	4.970
7	690	32	5.290
8	780	33	5.610
9	870	34	5.930
10	960	35	6.250
11	1.050	36	6.600
12	1.140	37	6.950
13	1.260	38	7.300
14	1.380	39	7.650
15	1.500	40	8.000
16	1.620	41	8.380
17	1.740	42	8.760
18	1.890	43	9.140
19	2.040	44	9.520
20	2.190	45	9.900
21	2.370	46	10.320
22	2.550	47	10.740
23	2.770	48	11.190
24	3.010	49	11.670
25	3.250	50	12.150

N. B. — Per gli autoscafi di potenza superiore ai 50 CV si applica la tassa corrispondente ai 50 CV aumentata di L. 480 per ogni CV in più dei 50.

Per gli autoscafi adibiti al trasporto di cose la tassa di circolazione è dovuta in ragione di L. 100 per ogni CV di potenza del motore, giusta l'art. 2 del decreto.

Per gli autoscafi destinati al servizio pubblico autorizzato si applica la tassa riportata dalla presente tabella, ridotta a un terzo.

Visto, *il Ministro per le finanze*
PELLA

TARIFFA *D*.

TARIFFA DELLA TASSA UNICA DI CIRCOLAZIONE AUTOCARRI, MOTOCARRI, MOTOFURGONCINI E RIMORCHI

PORTATA UTILE DEL VEICOLO	TASSA ANNUA	
	Autocarri motocarri e motofurgoncini	Rimorchi
Fino a 4 quintali	2.400	2.640
Da oltre 4 fino a 8 quintali	3.600	3.960
» 8 » 10 »	4.800	5.280
» 10 » 15 »	9.600	10.560
» 15 » 20 »	14.400	15.840
» 20 » 25 »	18.000	19.800
» 25 » 30 »	21.600	23.760
» 30 » 35 »	23.600	25.960
» 35 » 40 »	25.800	28.380
» 40 » 45 »	30.000	33.000
» 45 » 50 »	36.000	39.600
» 50 » 60 »	40.200	44.220
» 60 » 70 »	44.400	48.840
» 70 » 80 »	48.000	52.800
» 80 » 90 »	54.000	59.400
» 90 » 100 »	57.600	63.360
» 100 » 110 »	60.000	66.000
Oltre 110 quintali	66.000	72.600

Visto, *il Ministro per le finanze*
PELLA

TARIFFA *E*.

RIMORCHI ADIBITI AL TRASPORTO PERSONE

NUMERO DEI POSTI	TASSA ANNUA		
	uso privato	noleggio rimessa	servizio di linea regolare
Fino a 15	9.000	5.400	3.000
Da 16 a 25	12.000	7.200	4.000
Da 26 a 40	18.000	10.800	6.000
Oltre 40	30.000	18.000	10.000

Visto, *il Ministro per le finanze*
PELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1948, n. 1059.

Costituzione degli Uffici di riscontro a carattere regionale previsti dall'art. 6 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 1180.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con il regio decreto 28 maggio 1924, n. 827;

Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, numero 100;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, e sentita la Corte dei conti;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto coi Ministri per l'interno, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e per le foreste, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per il commercio con l'estero, per il bilancio;

Decreta:

Art. 1.

Gli Uffici di riscontro a carattere regionale, previsti dall'art. 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, concernente la resa dei conti rimasti in sospeso per cause dipendenti dallo stato di guerra e per la revisione dei conti arretrati, sono costituiti nelle sedi indicate nell'unita tabella, vistata dal Ministro per il tesoro, con le circoscrizioni in essa specificate.

La direzione dei suddetti uffici è affidata ad un funzionario del ruolo di gruppo *A* dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di grado non inferiore al 7°.

Art. 2.

Agli uffici di cui al precedente articolo sono deferite le attribuzioni spettanti alle Amministrazioni centrali dei seguenti Ministeri: Interno, Africa Italiana,

Grazia e Giustizia, Finanze, Tesoro, Pubblica istruzione, Agricoltura e Foreste, Industria e Commercio, Lavoro e Previdenza sociale, Commercio con l'estero, Bilancio, nonchè alle rispettive Ragionerie centrali, per quanto concerne la revisione dei conti indicati dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180.

Per il Ministero dei lavori pubblici e per la Ragioneria centrale presso detta Amministrazione, le attribuzioni di cui al precedente comma sono deferite al Magistrato alle acque e ai Provveditorati regionali alle opere pubbliche, istituiti con la legge 5 maggio 1907, n. 257, il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562 e con il decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16 e successive modificazioni, ed alle rispettive Ragionerie.

Art. 3.

Per l'espletamento della revisione di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180, le attribuzioni spettanti al Ministero della difesa (Esercito Marina Aeronautica) sono deferite ai seguenti Uffici e Direzioni decentrati già esistenti:

a) per l'Esercito: agli Uffici contabilità e revisione dei Comandi militari territoriali e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

b) per la Marina militare: agli Uffici di riscontro dei Comandi in capo di Dipartimento marittimo e dei Comandi militari marittimi autonomi;

c) per l'Aeronautica: alle Direzioni di commissariato presso le Zone aeree territoriali, ed alle Direzioni di commissariato di aeronautica della Sicilia e della Sardegna.

Per assicurare i controlli di competenza delle Ragionerie centrali del Ministero della difesa (Esercito Marina ed Aeronautica) sono distaccati presso gli Uffici e Direzioni indicati nel comma precedente, lettere *a*), *b*) e *c*), quali rappresentanti del Ministero del tesoro funzionari di ruolo di gruppo *A* delle competenti Ragionerie centrali ed anche del gruppo *B*, purchè di grado non inferiore all'8°, del ruolo di ragioneria delle Intendenze di finanza o di altri ruoli di ragioneria delle Amministrazioni militari.

Detti funzionari sono tenuti ad assicurare altresì il collegamento con gli Uffici di riscontro regionali di cui all'art. 1 per unità di direttive nella revisione dei conti e per gli adempimenti con gli organi competenti della Corte dei conti.

Art. 4.

Il riscontro dei conti arretrati della Direzione delle costruzioni aeronautiche, dell'Accademia aeronautica e della Scuola di applicazione d'aeronautica è affidata alle Direzioni di commissariato presso i Comandi di zona aerea territoriale più vicini ed ai funzionari delle Ragionerie centrali presso di essi distaccati ai sensi del secondo comma del precedente articolo.

Art. 5.

Con separato provvedimento sarà regolata la costituzione ed il funzionamento degli Uffici regionali della Corte dei conti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1948

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO — SCELBA — GRASSI — PELLA — FACCHINETTI — GONELLA — TUPINI — SEGNI — TREMELLONI — FANFANI — MERZAGORA — EINAUDI.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *luglio* 1948
Atti del Governo, registro n. 22, *foglio n.* 198. — FRASCA

Sedi e circoscrizioni territoriali degli Uffici decentrati di riscontro a carattere regionale

Sed		Circoscrizioni
ANCONA	4	Ancona, Macerata, Pesaro, Ascoli Piceno
BARI	5	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto
BOLOGNA	9	Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Rimini, Parma
CAGLIARI	3	Cagliari, Nuoro, Sassari
CATANZARO	3	Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria
FIRENZE	9	Firenze, Pistoia, Lucca, Livorno, Massa, Siena, Arezzo, Grosseto, Pisa
GENOVA	4	Genova, Imperia, La Spezia, Savona
L'AQUILA	4	L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo
MILANO	8	Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Pavia, Sondrio, Varese
NAPOLI	6	Napoli, Campobasso, Caserta, Avellino, Benevento, Salerno
PERUGIA	2	Perugia, Terni
PALERMO	9	Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Trapani, Ragusa, Siracusa, Messina
POTENZA	2	Potenza, Matera
ROMA	5	Roma, Viterbo, Frosinone, Latina, Rieti
TORINO	7	Torino, Alessandria, Asti, Cuneo, Aosta, Novara, Vercelli
TRENTO	2	Trento, Bolzano
VENEZIA	10	Venezia, Belluno, Gorizia, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Verona, Vicenza

Il Ministro per il tesoro
DEL VECCHIO

AVVISO DI RETTIFICA

Nel decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 927, concernente aumento fino a dollari duecento milioni del limite dei finanziamenti previsti dal decreto legislativo 11 settembre 1947, n. 891, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 luglio 1948, n. 167, all'art. 2, comma secondo, ove è detto: « da concedersi *all*'Istituto Mobiliare Italiano. », si deve leggere: « ... da concedersi *dall*'Istituto Mobiliare Italiano ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Riassunto del provvedimento n. 100 del 30 luglio 1948 riguardante il prezzo delle merci A.U.S.A.; i prezzi delle merci del programma Interim-aid; i prezzi di vendita della streptomicina, insulina e penicillina e le tariffe del gas a Gorizia.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 100 del 30 luglio 1948, ha adottato le seguenti decisioni:

MERCI A.U.S.A.

1. — La Federazione italiana dei Consorzi agrari, consegnataria della merce, fatturerà i fagioli spezzati al prezzo di L. 35 al kg. franco vagone partenza ai porti di sbarco per merce telata peso lordo e verserà al Fondo lire esattamente la somma di L. 35 al kg.

2. — I quantitativi per i quali la Federazione italiana dei Consorzi agrari dovrà effettuare la fatturazione e i conseguenti versamenti al Fondo lire A.U.S.A. sono quelli risultanti dalla polizza di carico peso lordo.

3. — I versamenti da parte della Federazione italiana dei Consorzi agrari al Fondo speciale all'uopo istituito presso la Banca d'Italia, dovranno essere effettuati non oltre la data del 10 agosto 1948.

MERCI INTERIM AID

4. — *Streptomicina*: prezzo di vendita al consumo con decorrenza dal 1° agosto 1948, L. 1.400 a fiala.

5. — *Insulina*: prezzo di vendita al consumo con decorrenza dal 1° agosto 1948, L. 568 a fiala da 400 U.I.

6. — *Estratto di fegato*: prezzo di vendita al consumo con decorrenza dal 1° agosto 1948, L. 275 a fiala da 10 cc.

Nel prezzo suddetto è compreso il controvalore di 12.000 fiale che vengono cedute gratuitamente.

7. — *Penicillina*:

a) fiale da 200.000 unità: prezzi di vendita al consumo:
fino al 31 luglio 1948, L. 372 a fiala;
a decorrere dal 1° agosto 1948, L. 350 a fiala.

Nei prezzi suddetti è compreso il controvalore di 367.200 fiale che vengono cedute gratuitamente;

b) fiale da 500.000 unità: prezzo di vendita al consumo a decorrere dal 1° agosto 1948, L. 760 a fiala.

Nel prezzo suddetto è compreso il controvalore di 17.999 fiale che vengono cedute gratuitamente;

c) fiale da 1.000.000 di unità: prezzo di vendita al consumo a decorrere dal 1° agosto 1948, L. 1.420 a fiala.

Nel prezzo suddetto è compreso il controvalore di 6.000 fiale che vengono cedute gratuitamente.

8. — *D.D.T in xilolo al 26 %* (destinato alla lotta antimalarica): prezzo di cessione all'Alto Commissariato igiene e sanità pubblica, L. 704,50 a gallone.

STREPTOMICINA, INSULINA, PENICILLINA

Per i sottoelencati prodotti acquistati direttamente dall'Alto Commissariato igiene e sanità pubblica vengono fissati, a decorrere dal 1° agosto 1948, i seguenti prezzi di vendita al consumo a modifica delle circolari n. 43 del 2 gennaio 1948 e n. 83 del 21 maggio 1948:

1) *streptomicina*, L. 1.400 a fiala;
2) *insulina*, L. 568 a fiala da 400 U.I.;
3) *penicillina*:
fiale da 200.000 unità, L. 350 a fiala;
fiale da 500.000 unità, L. 760 a fiala;
fiale da 1.000.000 di unità, L. 1420 a fiala.

TARIFFE DEL GAS A GORIZIA

Nella circolare n. 93 del 9 luglio 1948, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 177 del 2 agosto 1948, è stata omessa l'officina gas di Gorizia, la quale è autorizzata ad applicare sulle bollette e fatture emesse dal 16 luglio 1948 gli aumenti consentiti per le officine della quinta categoria.

(3716)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto Ministeriale del 5 agosto 1948:

Adorno Giuseppe, notaio residente nel comune di Leonforte, distretto notarile di Nicosia, è traslocato nel comune di Siracusa;

Bagella Arcadio, notaio residente nel comune di Thiesi, distretto notarile di Sassari, è traslocato nel comune di San Remo, distretto notarile di Imperia.

(3717)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Putignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 11 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1948, registro n. 18 Interno, foglio n. 78, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Putignano (Bari), di un mutuo di L. 880.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3597)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Massarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 11 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1948, registro n. 17 Interno, foglio n. 365, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Massarosa (Lucca), di un mutuo di L. 372.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3600)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Marsala ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 24 maggio 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1948, registro n. 18 Interno, foglio n. 86, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Marsala (Trapani), di un mutuo di L. 2.270.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3601)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Mola di Bari ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 27 aprile 1948, registrato alla Corte dei conti il 14 luglio 1948, registro n. 18 Interno, foglio n. 80, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Mola di Bari (Bari), di un mutuo di L. 688.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(3605)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.